

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Giovedì 3 febbraio 2011

alle ore 10

497^a Seduta Pubblica

—————

ORDINE DEL GIORNO

Interpellanze e interrogazioni (*testi allegati*).

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMEN-
TO, SULL'ACCESSO ALLE CURE MEDICHE PER GLI
IMMIGRATI CLANDESTINI**

(2-00149 *p. a.*) (22 dicembre 2009)

MARINO Ignazio, CASSON, AGOSTINI, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, FILIPPI Marco, FIORONI, GRANAIOLO, ICHINO, MARI-TATI, MAZZUCONI, MICHELONI, MORRI, MUSI, NEROZZI, PAS-SONI, PERDUCA, PIGNEDOLI, PORETTI, RANUCCI, SANGALLI, SANNA, SERRA, SIRCANA, STRADIOTTO – *Al Ministro della salute.*
– Premesso che:

la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», introduce il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ai sensi del quale lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione «è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro»;

si ricorda che, nel corso dell'esame al Senato in prima lettura, era stato approvato un emendamento della Lega Nord soppressivo del comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo al divieto per le strutture sanitarie di denunciare all'autorità lo straniero non in regola con le norme sul soggiorno, salvo i casi in cui fosse obbligatorio il referto;

il suddetto articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – fortunatamente reintrodotta, grazie al lavoro dell'opposizione, nel corso dell'esame del disegno di legge alla Camera dei deputati – nel rispetto del principio costituzionale di tutela della salute (articolo 32 della Costituzione) – è finalizzato a consentire l'accesso all'assistenza sanitaria degli stranieri non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno;

in attuazione di quanto disposto dall'articolo 32 della Costituzione, confermato dall'introduzione del citato articolo 35, del regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999) e della successiva circolare ministeriale (n. 5 del 2000), il diritto alla salute, o, meglio, il diritto alle cure, è un diritto per tutte le persone presenti sul territorio nazionale, non solo cittadini, ma anche immigrati, seppure irregolari;

la soluzione normativa scelta, in vigore ormai da dieci anni, oltre ad assicurare il rispetto di un diritto fondamentale, ha consentito la possibilità di curare quegli immigrati che, a causa delle loro condizioni di salute, hanno deciso di «manifestarsi», di lasciare emergere la propria con-

dizione di irregolarità, con il conseguente vantaggio di impedire un loro peggioramento, dannoso per l'individuo e per la collettività, a causa della permanenza in «clandestinità»;

l'interesse della collettività alla salute individuale spiega anche il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 35: poiché la condizione di irregolarità non è consentita dalla legge che ne fa seguire l'allontanamento dal territorio dello Stato, essa può inibire l'immigrato dall'entrare in rapporto con chi non conosce e che può «scoprirlo». In tema di assistenza sanitaria, questa è una eventualità da scongiurare;

è importante cogliere la *ratio* della suddetta disposizione: non c'è nessun privilegio per lo straniero irregolare, nessun vantaggio che gli sia dato e che sia negato al cittadino italiano. C'è, piuttosto, il dovere di riconoscere allo straniero come al cittadino italiano la medesima condizione di umanità che deve essere preservata dalla malattia e dal dolore;

la decisione di limitare con rigore l'ingresso irregolare nel nostro Paese deve essere perseguita con strumenti che non sottraggano l'immigrato già presente, seppure irregolare, all'assistenza sanitaria, necessaria per la tutela della persona e della comunità;

il diritto ai trattamenti sanitari è tutelato come diritto fondamentale nel suo «nucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto» (sentenze della Corte costituzionale n. 432 del 2005, n. 233 del 2003, n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999, n. 267 del 1998);

nella sentenza della Suprema Corte n. 509 del 2000 si legge: «secondo un principio desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è "garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti" (ex plurimis, sentenze n. 267 del 1998, n. 304 del 1994, n. 218 del 1994). Bilanciamento che, tra l'altro, deve tenere conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, restando salvo, in ogni caso, quel "nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana" (sentenze n. 309 del 1999, n. 267 del 1998, n. 247 del 1992), il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto»;

considerato che:

si tratta di capire se, in seguito all'introduzione del reato di immigrazione clandestina, in capo al personale sanitario resta comunque una facoltà di denuncia. La risposta va trovata con specifico riferimento all'articolo 365 del codice penale;

questa disposizione sanziona la «Omissione di referto». Questa norma si pone in un rapporto di specialità con i precedenti articoli 361 («Omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale») e 362 («Omessa de-

nuncia da parte di incaricato di pubblico servizio»), perché individua esattamente il soggetto attivo che è l'operatore sanitario;

come è noto, quando una norma è in rapporto di specialità rispetto ad una norma di carattere generale, la prima prevale sulla seconda nell'applicazione;

l'articolo 361 del codice penale («Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale») recita: «Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516»;

l'articolo 362 del codice penale («Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio») recita: «L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103»;

tornando al rapporto di specialità risulta quindi evidente come, facendo l'articolo 365 del codice penale riferimento specifico al personale sanitario, si applichi questa disposizione rispetto a quella più generica prevista dall'articolo 361 del codice penale relativa alla figura più ampia ed indistinta dei pubblici ufficiali;

inoltre, poiché l'articolo 365 del codice penale fa espresso riferimento al delitto come fattispecie che il personale sanitario ha l'obbligo di denunciare qualora ne venga a conoscenza, appare evidente come, essendo il reato di immigrazione clandestina classificato come una contravvenzione (per la quale è prevista un ammenda da 5.000 a 10.000 euro) e non come un delitto, l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, previsto per le strutture sanitarie dall'articolo 365 del codice penale, viene meno, essendo appunto previsto solo per i delitti;

escluso infatti che, al di fuori dei casi di cui all'articolo 365 del codice penale, non ci sia un «dovere» di denuncia, non c'è neanche la facoltà. Ed è, infatti, proprio la facoltà di denuncia che il comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione intende vietare;

da quanto esposto si comprende facilmente come non ci sia un'interpretazione univoca delle norme in esame, al punto che alcuni giuristi ribadiscono che l'introduzione del reato di immigrazione clandestina contenga in sé comunque l'obbligo per il personale sanitario, in quanto pubblico ufficiale, di denunciare l'immigrato irregolare, non tenendo conto quindi del rapporto di specialità che esiste tra gli articoli 365 e 361 del codice penale;

anche se, ad avviso degli interpellanti, l'unica interpretazione possibile è quella esposta, si ritiene necessario scongiurare il pericolo che della norma si dia un'interpretazione non univoca, al fine di non creare confusione al personale sanitario, medico e non medico, tenuto a svolgere il proprio lavoro in tranquillità, garantendo il diritto alla salute di tutti coloro che hanno bisogno di essere curati, a prescindere dal loro status di «regolarità»,

si chiede di sapere:

quali siano stati, in questi mesi, gli effetti e le conseguenze dell'introduzione nell'ordinamento del reato di immigrazione clandestina relativamente al ruolo ed agli obblighi per il personale sanitario, medico e non medico, nell'esercizio e a causa delle sue funzioni ed alle modalità di accesso dei cittadini extracomunitari ai centri di pronto soccorso;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa utile a chiarire l'effettiva portata applicativa della disciplina relativa al reato di immigrazione clandestina, al fine di evitare che il personale sanitario, medico e non medico, svolga il proprio delicato e fondamentale lavoro con il dubbio, nel momento in cui il paziente sia un cittadino extracomunitario, di commettere un reato e di poter essere oggetto di sanzioni;

quali iniziative urgenti intenda altresì adottare per continuare ad assicurare a chiunque, senza dubbio alcuno, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute quale «ambito inviolabile della dignità umana», come più volte sancito dalla Corte costituzionale.

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMEN-
TO, SULLA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SUPERIORE DELLA SANITÀ ASSUNTA DAL
PROFESSOR ENRICO GARACI**

(2-00298 *p. a.*) (21 dicembre 2010)

MARINO Ignazio, CASSON, COSENTINO, NEGRI, LEDDI, SOLIANI, BASSOLI, ICHINO, VIMERCATI, PORETTI, PERDUCA, DELLA SETA, DE LUCA, SCANU, NEROZZI, BIONDELLI, DEL VECCHIO, PIGNEDOLI, DE SENA, GRANAIOLO, MARINARO, MARITATI, FILIPPI Marco, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, PASSONI, ADAMO, MORRI, CABRAS, PEGORER, VITA, GARAVAGLIA Mariapia, PINOTTI, CHIAROMONTE. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il 20 dicembre 2010 il professor Enrico Garaci è stato eletto alla carica di Presidente del Consiglio superiore di sanità;

con la scelta operata, la stessa persona viene a cumulare tale incarico con quello di Presidente dell'Istituto superiore di sanità;

considerato che:

la scelta di collocare la stessa persona al vertice di due importanti organismi preposti alla tutela della salute appare non motivata;

la somma di incarichi e responsabilità, quali quelli sopra indicati, può esporre i citati organismi a un *deficit* di funzionalità, efficienza, produttività,

si chiede di sapere:

se e come siano state valutate altre possibili candidature;

per quali vie si sia appurata la maggiore appropriatezza e corrispondenza del professor Garaci all'incarico ricevuto rispetto ad altre ipotesi nominative individuabili nella platea di eccellenti scienziati che l'Italia vanta per ruoli di alto livello e responsabilità;

se la doppia collocazione del professor Garaci non debba essere interpretata come una presunta inesistenza di scelte alternative quasi che, al di fuori di lui, non vi sia in Italia nessun altro in grado di ricoprire almeno una delle due cariche oggi occupate dal professor Garaci medesimo;

se la comunità scientifica non debba leggere dall'accaduto il messaggio di una pratica politica che odora di lottizzazione e che esalta il merito di una sola persona dimenticando volutamente altri scienziati, del cui valore il Ministero della salute avrebbe potuto giovare per politiche di tutela della salute in grado di soddisfare un diritto costituzionalmente garantito.

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMEN-
TO, SUL CARATTERE ESCLUSIVO DEL RAPPORTO DI
LAVORO RIGUARDANTE I DIRETTORI SCIENTIFICI
DELL'IRCCS**

(2-00283 *p. a.*) (18 novembre 2010)

MARINO Ignazio, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, COSENTINO, PORETTI, ADAMO, ANDRIA, BERTUZZI, BLAZINA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DEL VECCHIO, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, GARAVAGLIA Mariapia, GASBARRI, GHEDINI, LIVI BACCI, MAGISTRELLI, MERCATALI, MICHELONI, MOLINARI, PASSONI, PERDUCA, PROCACCI, ROILO, SANNA, SOLIANI, TEDESCO, TONINI, VIMERCATI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il 16 ottobre 2003 è stato emanato il decreto legislativo n. 288 riguardante il «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

l'articolo 1 del citato decreto legislativo stabilisce che «Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti (...) che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità»;

attualmente in Italia sono 43 gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) che beneficiano di finanziamenti pubblici stanziati sia per la ricerca scientifica corrente, sia per la ricerca finalizzata, ma la cui erogazione avviene di fatto su basi discrezionali in assenza di un sistema rigoroso di valutazione scientifica dei risultati;

considerato che:

il comma 3 dell'articolo 11 stabilisce che «Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario sono di natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque (...) Le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età»;

nel dicembre 2006, nel corso della discussione parlamentare e dell'esame degli emendamenti relativi alla legge finanziaria per il 2007, l'Aula del Senato approvò un emendamento a firma del primo firmatario della presente interpellanza e del senatore Giovanni Legnini, il cui testo recitava: «La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale, del di-

rettore scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale»;

il ricordato emendamento divenne il comma 820 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007;

considerato, inoltre, che si registrano casi di violazione delle citate norme di legge sulla esclusività del rapporto di lavoro in caso di conferimento di incarichi direttivi e scientifici presso gli Irccs,

si chiede di sapere:

se risultino al Ministro in indirizzo attualmente in carica, presso gli Irccs, direttori scientifici che cumulino detto incarico con altri rapporti di lavoro variamente denominati con realtà, istituzioni e soggetti esterni agli Irccs medesimi;

se risultino incarichi di direttore scientifico presso presidi ospedalieri classificati come Irccs cumulati con incarichi conferiti da Università;

se non si ritenga che l'importanza, la delicatezza e le attese che suscita tra i ricercatori, gli scienziati, nella pubblica opinione un'attività come la ricerca biomedica non richiedano un'attenzione più vigile verso una scrupolosa osservanza delle norme sull'esclusività richiesta per ricoprire fondamentali incarichi in strutture che devono produrre ricerca, risultati, eccellenza scientifica, competitivi ai più alti livelli e internazionalmente apprezzati;

se non sia opportuno e doveroso scongiurare e deprimere ogni propensione a produrre «sanatorie», pratica annosa che a giudizio degli interpellanti in molti campi dell'azione istituzionale ha prodotto solo guasti;

se, in questa stessa ottica, non sia da ribadire esplicitamente che non sono ammesse autorizzazioni in deroga a quanto il Parlamento ha stabilito, perché ciò compromette la produttività scientifica degli Irccs;

se l'eventualità di una «sanatoria» attraverso una legge che renda possibile la non esclusività nel rapporto di lavoro dei direttori scientifici degli IRCCS non sia in contraddizione aperta con l'esigenza di dotare codeste istituzioni di personalità di alto livello scientifico, stabilendo che esse possono sottrarre tempo e energie ad un'attività di ricerca e cura che tutti proclamano essere fondamentale, tanto sotto il profilo della qualità della ricerca, quanto per garantire alle persone l'effettivo diritto costituzionale alla salute.

INTERROGAZIONE SU INIZIATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE DEL GRANO IMPORTATO

(3-01332) (18 maggio 2010)

MONGIELLO, CHITI, AMATI, TOMASELLI, MARITATI, TEDESCO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, ARMATO, SANNA, FERRANTE, DELLA MONICA, CARLONI, BUBBICO. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il 24 giugno 2010 avrà inizio presso il tribunale di Trani il processo sul grano duro all'ocratossina che vede imputato anche l'imprenditore Francesco Casillo;

in particolare, al suddetto imprenditore sono stati contestati i reati di cui agli artt. 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari) e 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari) del codice penale, per avere, al fine di trarne ingiusto profitto, importato dal Canada e trasformato, mediante miscelazione con altro grano duro contaminato da ocratossina (sostanza cancerogena rilevata oltre i limiti di legge), 265.971,400 quintali di grano duro in semole destinate all'alimentazione e al consumo;

secondo quanto risulterebbe dagli accertamenti condotti dai consulenti tecnici nominati dalla Procura della Repubblica di Trani, l'ocratossina era presente in misura oscillante tra i 7 e i 15 ppb (parti per miliardo) per grammo, a fronte di un limite sancito dal regolamento (CE) n. 1881/2006 nella misura di 5 ppb;

le ocratossine sono micotossine che arrecano diverse patologie, esplicando sulle funzioni cellulari azione cancerogena, nefrotossica e teratogena;

considerato che:

al pari di quanto sta avvenendo in altri Stati d'Europa, anche in Italia il settore agricolo sta attraversando una fase di crisi straordinaria e inedita rispetto al passato, determinata dalla difficile congiuntura economico-finanziaria, dall'incertezza dei mercati agricoli e dai rischi associati al fenomeno della volatilità dei prezzi all'origine;

particolarmente difficile è la situazione nel Mezzogiorno d'Italia, dove la crisi attuale si è aggiunta alle storiche debolezze strutturali e organizzative, che da sempre, in tale area del Paese, hanno condizionato lo sviluppo del settore agricolo e ridotto le potenzialità di crescita;

in particolare, il mercato interno dei cereali, soprattutto quello meridionale, deve far fronte a forti dinamiche anticoncorrenziali causate dalla presenza di massicce importazioni di grano estero di scarsa qualità, che hanno comportato un aumento degli *stock* di offerta di grano duro sul mer-

cato con il conseguente crollo dei prezzi pagati ai produttori e l'inevitabile perdita di reddito,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali urgenti iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare al fine di garantire che le importazioni di grano nel nostro Paese avvengano nel rispetto dei rigorosi *standard* europei in materia di salubrità e sicurezza degli alimenti;

quali urgenti misure intendano adottare per impedire che prodotti importati in Italia e destinati ad altri usi, come ad esempio la mangimistica e la concimazione, vengano fraudolentemente utilizzati per funzioni alimentari;

come il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali intenda affrontare le gravi distorsioni concorrenziali che si verificano sul mercato dei cereali e derivati a seguito delle massicce importazioni di grano a prezzi molto più bassi rispetto a quelli pagati ai nostri produttori (*dumping*);

quali urgenti iniziative intenda adottare per fronteggiare la grave crisi che sta attraversando il settore cerealicolo nel nostro Paese, e, in particolare, se non ritenga necessario reperire con la massima urgenza le risorse finanziarie necessarie a far fronte ai gravi danni subiti dai produttori operanti in tale settore per effetto dei fatti riportati in premessa;

se, al fine di garantire una migliore tutela della salute del cittadino-consumatore, non si ritenga opportuno procedere con la massima sollecitudine, all'attivazione della prevista Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, organismo di coordinamento, la cui realizzazione è raccomandata dalle direttive comunitarie e che altri Paesi dell'Unione hanno da tempo provveduto ad istituire.

**INTERROGAZIONI SU INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA
DELOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA PRESENTI
IN LOCALITÀ SAN SILVESTRO COLLE (PESCARA)**

(3-00734) (13 maggio 2009)

LEGNINI, VITA. – *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

in località San Silvestro Colle, situata nel territorio del comune di Pescara, a partire dall'anno 1952, sono stati dislocati diversi tralicci per antenne radiotelevisive che, da molto tempo, sono al centro di un'indagine da parte delle autorità competenti a causa della rilevanza, sul piano dell'inquinamento elettromagnetico, di una così alta concentrazione di antenne per la trasmissione radiotelevisiva in una località, peraltro, situata in prossimità di un popoloso centro abitato;

nel corso degli anni, a seguito di numerose e pressanti proteste da parte della popolazione locale, molto preoccupata per i gravissimi rischi alla salute, e su sollecitazione delle autorità competenti locali, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA) ha più volte effettuato campagne di misurazione dei livelli di inquinamento di elettrosmog, certificando il superamento in località San Silvestro dei valori del campo elettromagnetico fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003;

in particolare, entrambi i sopralluoghi tecnici effettuati dall'ARTA nell'aprile e nel novembre 2007 si sono conclusi con la certificazione del superamento dei limiti previsti dal citato decreto, sia con riferimento al campo totale costituito dal concorso di tutte le emittenti presenti nelle località attraverso la misurazione a banda larga, sia per quanto riguarda le singole emissioni di talune radio e televisioni, i cui superamenti sono stati rilevati attraverso la misurazione cosiddetta a banda stretta;

a seguito di tali certificazioni, il Sindaco di Pescara, con le ordinanze n. 238 e 239 del 21 marzo 2008 e n. 405 del 16 maggio 2008, ha diffidato le emittenti radiotelevisive dal continuare l'esercizio delle trasmissioni in condizioni di superamento dei valori di attenzione rilevati nelle predette postazioni, ordinando al contempo alle stesse emittenti l'adeguamento immediato dei propri impianti collocati sul territorio di San Silvestro Colle ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia;

successivamente, con ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo n. 1 del 24 giugno 2008, è stata ordinata la delocalizzazione entro 180 giorni di tutti gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva dall'attuale postazione in località San Silvestro Colle in un altro sito ritenuto idoneo dall'allora Ministero delle comunicazioni, le cui com-

petenze sono ora demandate al Ministero dello sviluppo economico, avviando così la procedura di cui all'articolo 28, comma 7, del Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

tale ordine è stato ulteriormente esplicitato dall'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 2 del 1° luglio 2008, con riferimento ai siti indicati nei Piani nazionali di assegnazione delle frequenze;

inoltre, la delocalizzazione di tutti gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva presenti in località San Silvestro Colle è dovuta, indipendentemente dal superamento dei valori di precauzione, anche per la sopravvenuta inidoneità della ripetuta località in quanto il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze e le deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 68/1998, n. 249/2002 e n. 15/2003 non includono più la località di San Silvestro Colle tra i siti idonei ad ospitare emittenti; considerato che:

ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del Testo unico citato, espressamente richiamato nella suddetta ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo n. 1 del 2008, «gli impianti che superano o concorrono a superare i limiti "sono trasferiti (...) su iniziativa delle regioni (...) dal Ministero (...) che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, (...) disattiva gli impianti"»;

con una recente sentenza del 22 gennaio 2009, n. 2.09, il Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo ha respinto il ricorso con cui alcune società titolari di emittenti televisive operanti da San Silvestro Colle di Pescara chiedevano l'annullamento delle citate ordinanze del Presidente della Giunta regionale;

considerato inoltre che:

secondo le conoscenze scientifiche oggi disponibili in materia, la prolungata esposizione alle onde elettromagnetiche rappresenta un gravissimo pericolo per la salute pubblica; infatti, vi è un documentato rapporto di causalità tra esposizione a campi elettromagnetici e l'insorgenza di gravi malattie anche di tipo tumorale;

l'incertezza dell'attuazione della suddetta ordinanza sta determinando gravi preoccupazioni sia nei cittadini direttamente interessati che nelle emittenti radiotelesive le quali devono essere poste nelle condizioni di ottenere una diversa soluzione conforme alle prescrizioni di legge e ciò anche in vista dell'introduzione del digitale televisivo terrestre, secondo le decisioni del Ministero competente e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo ritenga di assumere, con la massima sollecitudine, per individuare altri siti idonei ad accogliere gli impianti di diffusione sonora e televisiva attualmente operanti in località San Silvestro Colle di Pescara, non solo in ottemperanza ai citati provvedimenti emessi dalle autorità preposte ma anche e soprattutto al fine di garantire alle popolazioni ivi residenti, da molto tempo esposte alle onde elettromagnetiche irradiate dai suddetti impianti, il diritto costituzionalmente garantito alla salute e ad un ambiente salubre, nonché per garantire certezze alle emittenti televisive.

(3-00810) (17 giugno 2009)

MASCITELLI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

da dieci anni San Silvestro Colle di Pescara è stato dichiarato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non idoneo ad ospitare gli impianti radio-tv, ma l'attuazione del provvedimento delocalizzatorio delle antenne non è mai avvenuta;

nel mese di giugno 2008 il Presidente della Regione Abruzzo ha emanato apposita ordinanza di delocalizzazione degli impianti concedendo alle emittenti sei mesi di tempo per provvedere;

il Tar Abruzzo sezione di Pescara ha rigettato il ricorso delle emittenti contro tale provvedimento dichiarando che «la delocalizzazione allo stato è un atto dovuto»;

la Regione Abruzzo il 21 aprile 2009 ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico di emanare il definitivo atto delocalizzatorio nel rispetto di quanto sancito dalla legge e dalla sentenza del Tar, ma finora non vi è stata alcuna risposta;

per quanto risulta all'interrogante, il Ministero dello sviluppo economico, pur sapendo che il piano nazionale delle assegnazioni delle frequenze in tecnica digitale non prevede più la postazione di San Silvestro Colle, nella convenzione internazionale di Ginevra del 2007 ha indicato per l'Italia, tra gli altri, anche il sito di San Silvestro Colle, con ciò preordinandolo ad un futuro reinserimento nel piano;

non è stato rinvenuto alcun atto autorizzatorio da parte del predetto ente nei confronti di tutte le emittenti presenti in San Silvestro, nonostante la legge n. 56 del 2000 della Regione Abruzzo, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 20 del 4 giugno 1991 (Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche)», pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 19 maggio 2000, imponga a tutti gli impianti radio-tv con potenza superiore a 500 watt, compresi quelli esistenti, di richiedere e ricevere specifica autorizzazione;

dopo tutti questi anni di attesa, il malcontento delle famiglie che abitano a San Silvestro Colle di Pescara è arrivato ad un punto tale che il 27 maggio 2009, tre madri di famiglia, Carmela Albanese, Brunella Di Lizio e Loredana Ferracuti, hanno posto in atto l'estremo gesto di protesta dello sciopero della fame per ottenere l'attuazione del provvedimento delocalizzatorio degli impianti delle antenne radio-tv; sciopero che è stato interrotto il 29 maggio a seguito di promesse da parte della classe politica di presa in carico del problema,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopraesposti e se non ritenga doveroso emanare quanto prima il definitivo atto di delocalizzazione degli impianti siti in San Silvestro Colle di Pescara, annullando anche l'eventuale futuro reinserimento del piano di cui sopra, nel rispetto della legge e, soprattutto, per la salvaguardia della salute degli abitanti della zona;

se il Governo non reputi necessario fare luce sulle responsabilità circa l'omessa vigilanza, nel periodo 2003-2007, in base al disposto di cui all'art. 41 della legge n. 3 del 2003 sul rispetto dei limiti dei campi elettromagnetici e l'inerzia attuale nell'emanazione del provvedimento delocalizzatorio, e se non consideri opportuno prendere, in caso, i dovuti provvedimenti.

(3-01251) (31 marzo 2010)

MASCITELLI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

come ricordato nell'atto di sindacato ispettivo 3-00810, presentato dall'interrogante in data 17 giugno 2009, sono ben noti i problemi legati alla delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva siti in località San Silvestro Colle (Pescara), che da dieci anni è stata dichiarata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non idonea ad ospitare tali impianti. L'attuazione del provvedimento delocalizzatorio delle antenne non è però mai avvenuta;

la normativa regionale vigente in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, relativamente agli impianti di diffusione esistenti sul territorio, stabilisce come questi ultimi debbano essere adeguati alla normativa stessa entro 180 giorni a decorrere dal 19 maggio 2000 (data di pubblicazione della legge regionale n. 56 del 2000) e che, in difetto di autorizzazione all'adeguamento, in caso di diniego o di omessa richiesta di autorizzazione, gli impianti stessi vengano disattivati;

non risultano essere pervenute alla Regione Abruzzo richieste di adeguamento alla legge regionale n. 56 del 2000 in ordine alla delocalizzazione degli impianti nei siti indicati dal Piano nazionale delle frequenze, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e pedissequamente recepiti come validi dal presidente della Giunta regionale con ordinanza n. 20 del 17 marzo 1999;

sono note le ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 24 giugno 2008 e n. 2 del 1° luglio 2008 di «delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva dalla postazione in località San Silvestro Colle, in altro sito purché ritenuto idoneo sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, da individuarsi tra quelli riportati negli allegati alle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 68 del 30 ottobre 1998, n. 249 del 31 luglio 2002 e n. 15 del 29 gennaio 2003, rispettivamente dei Piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale e per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale» notificate a tutte le emittenti in indirizzo»;

l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 24 giugno 2008 prevede «la fissazione di un termine di 180 giorni dalla notifica dei provvedimenti per gli adempimenti connessi alla delocalizzazione e a carico dei titolari degli impianti»; «in caso di mancato adempimento nel termine previsto verrà richiesto al Ministero delle comunicazioni ai sensi

dell'art. 28 comma 7 del decreto legislativo 177/2005 di disporre il trasferimento di tutti gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva attualmente collocati in località San Silvestro Colle di Pescara in altro sito ritenuto idoneo»;

la Regione Abruzzo ha adottato provvedimenti urgenti di delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva siti in località San Silvestro Colle verso siti alternativi;

l'azione di delocalizzazione intrapresa è stata avallata dal Tar, che ha rigettato tutte le opposizioni delle emittenti, e deve proseguire con l'approvazione dei progetti delle nuove postazioni con conseguente riallocazione di tutti i 58 impianti radio televisivi;

gli abitanti di San Silvestro chiedono da anni la delocalizzazione delle antenne e il Governo regionale dichiara di aver compiuto tutti i passi necessari a favorire l'individuazione di siti idonei ad ospitare i ripetitori, tuttavia solo il Ministero dello sviluppo economico ha il potere di spegnere gli impianti di trasmissione,

si chiede di sapere se il Governo ritenga di dover intervenire rispetto a quanto descritto in premessa, e con quali modalità.

INTERROGAZIONE IN MATERIA DI RAPPORTI INTERNAZIONALI DEL GOVERNO ITALIANO

(3-01880) (27 gennaio 2011)

ZANDA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Milano alla Camera dei deputati il 14 e il 26 gennaio scorsi emerge – a prescindere dai profili d’interesse per il procedimento giudiziario – un quadro di accertata esposizione e vulnerabilità del Governo italiano, al suo massimo vertice, ad ogni forma di potenziale ricatto da parte di soggetti stranieri o entità criminali in grado di trarre vantaggio dall’accessibilità, senza alcun filtro o controllo, alle dimore di pertinenza del Presidente del Consiglio dei ministri e dall’ammissione di prostitute al suo più stretto *entourage*;

gli atti giudiziari trasmessi al Parlamento, infatti, documentano come già avvenuti numerosi episodi di pressione o ricatto da parte delle persone coinvolte nell’inchiesta, che hanno visto il Presidente del Consiglio dei ministri costretto a promettere o ad erogare alle stesse persone denaro o altra utilità economica, direttamente ovvero per il tramite di suoi collaboratori,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo siano pervenuti, attraverso la nostra rete diplomatica o per il tramite dei servizi di informazioni e sicurezza esterna, rapporti o informative circa il giudizio espresso dalle cancellerie dei Paesi con i quali l’Italia è legata da relazioni diplomatiche in merito alla conclamata condizione di ricattabilità del Presidente del Consiglio dei ministri italiano, come emersa dalla citata documentazione giudiziaria, largamente resa pubblica dalla stampa nazionale e internazionale;

se, in particolare, esistano elementi sufficienti ad escludere, anche con riferimento al passato, l’effettivo esercizio di forme di pressione o ricatto sul Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alle sue condotte private, da parte di potenze straniere ostili all’Italia, di potentati economici internazionali ovvero di grandi organizzazioni criminali, anche mafiose, secondo quanto lo stesso Ministro Bossi ha più volte in passato fatto intendere.